

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. REDDITI 2018 PF (FASCICOLI 1 E 2)

Con il Provvedimento 30.1.2018, successivamente modificato e corretto con i Provvedimenti 15.2.2018 e 15.3.2018, è stato approvato il mod. REDDITI 2018 PF con le relative istruzioni.

Prima di evidenziare le principali novità riguardanti il nuovo modello, si rammenta che l'art. 1, comma 932, Finanziaria 2018 dispone che:

“Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ... il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive ... in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre”.

In altre parole, quindi, fintanto che sarà in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute, il **termine di presentazione del mod. REDDITI è fissato al 31.10** anziché al 30.9 di ciascun anno (di fatto ciò dovrebbe trovare applicazione soltanto per il 2018, considerato che dal 2019 tale comunicazione risulta abrogata).

Per quanto riguarda i **termini di versamento** delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2018 PF si evidenzia che, cadendo di sabato il 30.6.2018, gli stessi sono così individuati:

- **entro il 2.7.2018;**
- **entro il 20.8.2018** con al maggiorazione dello 0,40% (il 30° giorno successivo al 2.7 è l'1.8 che rientra nella c.d. “Proroga di Ferragosto”).

FRONTESPIZIO

Sia la struttura che le modalità di compilazione del Frontespizio non presentano rilevanti novità rispetto allo scorso anno. Va comunque segnalato che:

- la **casella “Fusione Comuni”** è ora presente sia nel rigo “*Domicilio fiscale al 01/01/2017*” che nel rigo “*Domicilio fiscale al 01/01/2018*”. In merito si rammenta che tale casella:
 - è riservata ai contribuenti residenti in un **Comune istituito nel 2016 / 2017 tramite fusione**, per il quale sono state **deliberate aliquote di addizionale comunale IRPEF differenti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti**;
 - va compilata indicando il “**Codice identificativo ex Comune**”, desumibile dall'apposita Tabella presente nell'Appendice alle istruzioni;
 - nella Sezione “*Firma della dichiarazione*”:
 - sono presenti le **nuove caselle “LC” ed “NR”** corrispondenti ai **nuovi quadri** introdotti nel modello riservati, rispettivamente, alle **locazioni brevi** e ai **soggetti che trasferiscono la residenza in Italia** fruendo dello specifico **regime fiscale agevolato**;
 - è stata **eliminata la casella “CS”** in quanto il “**contributo di solidarietà**” **non è più dovuto**.
- Si evidenzia inoltre che i codici da utilizzare in caso di eventi eccezionali a seguito dei quali sono applicabili agevolazioni / sospensioni sono stati così “aggiornati”.

Codice	Tipologia evento
1	Vittime di richieste estorsive per le quali l'art. 20, comma 2, Legge n. 44/99, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell'evento lesivo.
2	Contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria , che a detta data avevano la residenza nei citati territori, per i quali l'art. 1, DM 1.9.2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti tra il 24.8.2016 ed il 16.12.2016. I Comuni interessati sono riportati nell'Allegato 1 del citato Decreto nonché nell'Allegato 1 del DL n. 189/2016. Detta sospensione è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 30.11.2017 per la generalità dei soggetti coinvolti e fino al 31.12.2017 soltanto per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricola ex art. 4, DPR n. 633/72.
3	Soggetti con domicilio fiscale al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall' emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM 16.6.2011, n. 3947 ha previsto la sospensione dal 16.6.2011 al 30.6.2012 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti in tale periodo. La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15.12.2017 dall'art. 21-bis, DL n. 13/2017.
4	Contribuenti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria , residenti o aventi la sede legale / operativa nei Comuni elencati nell'Allegato 2 del DL n. 189/2016, ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 26.10.2016 al 30.9.2017 ai sensi del DM 1.9.2016 e dell'art. 48, comma 10, DL n. 189/2016. Tale termine è stato prorogato al 30.11.2017 per la generalità dei soggetti e fino al 31.12.2017 soltanto per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività agricola ex art. 4, DPR n. 633/72.
5 NEW	Contribuenti residenti al 18.1.2017 nei territori dei Comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017 , elencati nell'Allegato 2-bis del DL n. 189/2016, ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30.11.2017 , ai sensi del DM 1.9.2016. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31.12.2017 solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4, DPR n. 633/72.
6 NEW	Contribuenti residenti al 9.9.2017 nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti (Livorno) ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 9.9.2017 ed il 30.9.2018 . La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione; i contribuenti che non hanno presentato tale richiesta usufruiscono della sospensione solo per il periodo compreso tra il 9.9.2017 ed il 6.12.2017 . La sospensione si applica anche ai contribuenti che hanno presentato un'autocertificazione del danno subito.
7 NEW	Contribuenti residenti alla data del 21.8.2017 nei Comuni di Forio, Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 21.8.2017 ed il 30.9.2018 . La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione.
8 NEW	Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (lo scorso anno codice "6").

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Ferma restando la struttura del quadro, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 44, Finanziaria 2017, per il triennio 2017 – 2019 **il reddito agrario e il reddito dominicale non concorrono** alla formazione del reddito imponibile IRPEF di:

- **coltivatori diretti**;
- **imprenditori agricoli professionali (IAP)**;
iscritti alla previdenza agricola (colonna 10 barrata).

Detti redditi vanno **comunque esposti come di consueto nel quadro RA** (rivalutati del 70% e 80% e senza l'ulteriore rivalutazione del 30%).

Il relativo importo, esposto a campo 13 *“Reddito fondiario non imponibile”*, non confluisce nel reddito complessivo e va riportato a rigo RN50, colonna 2 **“Fondari non imponibili”**.

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

Nel quadro B si segnala:

- l'inserimento della **nuova colonna 19 “Stato di emergenza”** che va barrata con riferimento ai contratti di locazione **a canone concordato, con opzione per la cedolare secca**, nei Comuni in cui, nei 5 anni precedenti il 28.5.2014, è stato **deliberato lo stato di emergenza** a seguito di eventi calamitosi;
- l'introduzione della **nuova disciplina relativa alle “locazioni brevi”**, applicabile ai **contratti stipulati a decorrere dall'1.6.2017.**

A tal fine le istruzioni precisano che *“un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione”*. Preme altresì evidenziare che in base a detta disciplina:

- si consegue **reddito fondiario** da esporre nel quadro RB **anche** nel caso in cui la **locazione breve includa servizi accessori** (pulizia dei locali e/o fornitura di biancheria);
- se nell'ambito di tali locazioni ha **agito un intermediario immobiliare** che è intervenuto anche **nella riscossione / pagamento dei canoni**, gli stessi sono stati assoggettati a **ritenuta del 21%**, a titolo d'imposta ovvero d'acconto, da esporre nel **nuovo quadro LC** (come di seguito illustrato);
- se la locazione è **posta in essere dal comodatario / inquilino** (sublocazione), il reddito derivante dalla locazione / sublocazione, **ancorché assoggettabile a cedolare secca**, mantiene la **natura di “reddito diverso”** da dichiarare nel **quadro RL** (come di seguito illustrato). Il **proprietario** è comunque tenuto ad **indicare il fabbricato nel quadro RB** quale immobile concesso in comodato / locazione.

A seguito di tali novità a **rigo RB11 “Imposta cedolare secca”** sono presenti solo i campi necessari per esporre l'ammontare della **cedolare secca (10% ovvero 21%) derivante da quanto esposto nei rigi precedenti.**

Gli ulteriori dati relativi alla **cedolare secca complessivamente dovuta / versata** sono esposti e “gestiti” nel nuovo quadro LC;

- la compilazione della **Sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione”** che da quest'anno è **riservata esclusivamente** agli immobili concessi in **locazione in Abruzzo a soggetti colpiti dal sisma del 2009**, per usufruire delle relative agevolazioni.

Detta Sezione, quindi, **non va più compilata** in caso di locazioni a canone concordato e con opzione per la cedolare secca.

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro RC presenta novità sia per quanto riguarda la struttura che per quanto riguarda la compilazione. In particolare si evidenzia che:

- **non è più presente** la Sezione VI **“Altri dati”** dedicata, fino allo scorso anno, al **contributo di solidarietà**, in quanto soppresso dal 2017;
- la **detrazione** prevista per i **redditi di pensione** dal 2017 **non è più differenziata in base all’età del pensionato** (più o meno di 75 anni)
- per i **lavoratori impatriati** di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 (residenti all’estero da almeno 5 anni e trasferiti in Italia con ruoli direttivi / di elevata qualifica o specializzazione), **la riduzione della base imponibile**, per il 2017 è pari a **50%** (anziché 30%). In merito si rammenta altresì che:
 - per i **lavoratori trasferiti in Italia entro il 31.12.2015** è applicabile il **regime agevolato di cui alla Legge n. 238/2010** in base al quale, i redditi di lavoro dipendente / autonomo / d’impresa concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del **20% per le lavoratrici** e del **30% per i lavoratori**;
 - la **compilazione della casella “Casi particolari”** riguarda **soltanto i soggetti ai quali il sostituto d’imposta**, al ricorrere dei requisiti richiesti, **non ha applicato le agevolazioni** in esame di cui l’interessato intende fruire in dichiarazione;
- l’art. 1, comma 249, Finanziaria 2017 ha disposto che le **quote di pensione a favore dei superstiti corrisposte agli orfani** concorrono al reddito imponibile IRPEF per l’ammontare **eccedente € 1.000**. A tal fine:
 - è istituito il **nuovo codice “7”** da indicare a campo 1 **“Tipologia reddito”**;
 - rileva quanto riportato a campo 461 della CU 2018.Qualora gli orfani **risiedano a Campione d’Italia**, l’esenzione è riconosciuta per € 7.700, a campo 1 va indicato il nuovo codice **“8”** e rileva quanto riportato a campo 460 della CU 2018. In ogni caso, a campo 3 **“Redditi”** va indicato **l’intero ammontare percepito** (comprensivo della quota esente);

- le somme erogate a titolo di **“premi di produttività”** e/o **“partecipazione agli utili dell’impresa”** possono essere assoggettate all’**imposta sostitutiva del 10%**:
 - se il **reddito di lavoro dipendente** dell’anno precedente (2016) è **non superiore a € 80.000**;
 - nel **limite massimo di € 3.000** (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).Se in luogo di dette somme sono erogati beni / servizi (benefit):
 - di cui al comma 2 dell’art. 51, TUIR, il valore / ammontare degli stessi è **escluso da imposizione**, nel limite di detti importi (€ 3.000 / 4.000) e delle soglie fissate dal citato art. 51;
 - di cui al comma 4 dell’art. 51, TUIR (auto aziendali, prestiti, uso di alloggi, servizi di trasporto ferroviario), il relativo valore / ammontare va **assoggettato ordinariamente ad IRPEF** (non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10%).

QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA

Nel quadro CR si evidenzia che:

- il **credito d’imposta** riconosciuto per le **erogazioni liberali in denaro alla cultura** da indicare nella Sezione VII, a **rigo CR14** (65% delle erogazioni effettuate, non superiore al 15% del reddito imponibile), per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 175/2017, è riconosciuto alle erogazioni effettuate dal 27.12.2017 **anche** a sostegno di:
 - istituzioni concertistico-orchestrale;
 - teatri nazionali;
 - teatri di rilevante interesse culturale;

- festival;
- imprese e centri di produzione teatrale e di danza;
- circuiti di distribuzione.

Preme altresì evidenziare che, per le liberalità a sostegno della cultura, da indicare nei righi da RP8 a RP13, Sezione I, quadro RP (codici 26, 27 e 28), la detrazione spetta solo per le erogazioni che non beneficiano del credito d'imposta in esame (c.d. "art-bonus");

- il **credito d'imposta** riconosciuto per i compensi pagati in **procedimenti di negoziazione assistita / arbitrati conclusi con successo / con lodo**, da indicare nella Sezione VIII – **rigo CR16**, è subordinato alla presentazione dell'apposita richiesta dal 10.1 al 10.2 di ogni anno, a seguito della quale il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l'esito della richiesta nonché l'ammontare del credito spettante.

QUADRO RP – ONERI E SPESE

SEZIONE I – SPESE CON DETRAZIONE DEL 19% O 26%

La struttura della Sezione I risulta immutata rispetto allo scorso anno. Ai fini della compilazione si evidenzia che:

- tra le spese sanitarie detraibili sono ora ricomprese anche quelle effettuate nel 2017 (e 2018) per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali di cui alla Sezione A1** del Registro nazionale ex art.7, DM 8.6.2001;
- le **spese di istruzione**, da indicare con il **codice "12"** nei campi da RP8 a RP13 "*Altre spese*", sono detraibili nel **limite di spesa fissato a € 717** (€ 564 nel 2016);
- le spese per **canoni di locazione dei c.d. "studenti universitari fuori sede"**, da indicare con il **codice "18"** nei campi da RP8 a RP13 "*Altre spese*", sono state oggetto di modifiche, prima ad opera del DL n. 148/2017 e successivamente della Finanziaria 2018. In particolare, per le spese sostenute nel 2017 (e 2018) **non è necessario** che il Comune di residenza dello studente e l'Università siano ubicate in **Province diverse** ma è sufficiente che siano in Comuni distanti tra loro almeno 100 Km ovvero 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. In merito si evidenzia inoltre che con il DM 28.12.2017, pubblicato sulla G.U. 17.3.2018, n. 64, il MIUR ha confermato gli importi massimi di spesa detraibile nelle stesse misure previste per il 2015 e 2016;
- tra i "benefit" che possono essere riconosciuti al lavoratore **in sostituzione dei premi di produttività** sono ricompresi i **contributi di assistenza sanitaria** versati a Enti / casse aventi esclusivamente finalità assistenziali. Al ricorrere di tale casistica, il limite massimo di contributi esenti è pari a € 6.615,20 (3.615,20 + 3.000).

SEZIONE III – SPESE PER RECUPERO EDILIZIO E "SISMA BONUS"

Ai fini della compilazione della Sezione III, è necessario tener presenti le proroghe e le nuove previsioni introdotte dalla Finanziaria 2018.

Spese recupero patrimonio edilizio e misure antisismiche

Ai fini della compilazione della **Sezione III A** si evidenzia che:

- per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** sono confermati, anche per le spese 2017, il limite massimo di spesa di **€ 96.000** e la detrazione nella misura del **50%**;
- per recepire le nuove disposizioni riguardanti gli **interventi di adozione di misure antisismiche**, sono istituiti i seguenti **nuovi codici** da indicare a campo 2 "*2012 (antisismico dal 2013 al 2017)*".

Codice	Tipologia intervento/ spesa	Detrazione
5	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).	50%
6	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore .	70%
7	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su edifici in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a 2 classi di rischio inferiore .	80%
8	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore .	75%
9	Spese sostenute nel 2017 per l'adozione di misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali in zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3), che comportino la riduzione del rischio sismico con passaggio a 2 classi di rischio inferiore .	85%
10	Spese sostenute nel 2017 per l' acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM n. 3519/2006), con passaggio ad 1 classe di rischio inferiore .	75%
11	Spese sostenute nel 2017 per l' acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti nelle zone a rischio sismico 1 (OPCM n. 3519/2006) con passaggio a 2 classi di rischio inferiore .	85%

Va inoltre segnalata l'introduzione del **nuovo rigo RP49 "Totale detrazione"** nel quale indicare l'ammontare complessivo della **detrazione spettante** per le spese indicate nei rigi da RP41 a RP48, suddivisa in base alla percentuale applicata.

Conseguentemente, nel quadro RN a rigo RN14 va indicato l'ammontare complessivo della detrazione derivante dalla Sezione III A, senza differenziazione in base alla percentuale applicata.

Spese arredo immobili ristrutturati

La detrazione del 50% prevista per le spese di arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è stata prorogata alle **spese sostenute nel 2017**:

- confermando l'importo massimo di spesa ammesso di € 10.000;
- a condizione che i **lavori di recupero edilizio** siano **iniziati a decorrere dall'1.1.2016**.

Spese arredo immobili giovani coppie

Con riferimento alla detrazione spettante alle "giovani coppie" per l'arredo dell'abitazione principale, preme evidenziare che il relativo rigo RP58 è presente in dichiarazione per "gestire" la detrazione relativa alle **spese sostenute nel 2016**. La stessa, infatti, **non** è stata riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2017 (non è stata oggetto di proroga).

Il rigo si compone di 3 campi e rispetto allo scorso anno **non è più presente la colonna "N. Rata"** in quanto può trattarsi soltanto della seconda rata.

SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Oltre alla conferma della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2017 per la generalità degli interventi agevolati (così come previsti lo scorso anno), al fine di esporre gli **interventi sulle parti comuni** per i quali spetta la **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%** (con un incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell'edificio e con miglioramento

della prestazione energetica almeno pari alla qualità media di cui al DM 26.6.2015) sono stati istituiti i seguenti **2 nuovi codici** da indicare a campo 1 “*Tipo intervento*”.

Codice	Tipologia intervento / spesa	Detrazione
8	Spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.	70%
9	Spese sostenute nel 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.	75%

In tale Sezione si evidenzia inoltre:

- l'eliminazione di colonna 6 “*Rateazione*” (presente in passato per indicare il numero di rate in cui il contribuente aveva scelto di rateizzare le spese sostenute nel 2008), considerato che dal 2011 è obbligatorio rateizzare in 10 rate e le rateazioni in un numero diverso di rate si sono esaurite;
- la **nuova struttura di rigo RP65 “Totale rate”** per consentire l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rate per le quali si fruisce della detrazione nella dichiarazione in esame, suddiviso in base alla percentuale applicabile;
- il **nuovo rigo RP66 “Totale detrazione”** riservato all'indicazione della detrazione spettante, suddivisa in base alla percentuale di detrazione applicata.

Conseguentemente, nel quadro RN a rigo RN16 va indicato l'ammontare complessivo della detrazione derivante dalla Sezione IV A, senza differenziazione in base alla percentuale applicata.

SEZIONE V – INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

Ai fini della compilazione di rigo RP71 riservato agli “*Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale*” si segnala che, **non essendo stata prorogata** la specifica detrazione prevista per gli **inquilini di alloggi sociali** per il triennio 2014 - 2016, è stato **soppresso il corrispondente codice “4”** da indicare a campo 1 “*Tipologia*”. Per detti soggetti va quindi utilizzato uno dei codici (da 1 a 3) previsti per la generalità dei soggetti a seconda della situazione che si presenta.

QUADRO LC – CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

Come sopra accennato, l'introduzione della nuova disciplina riservata alle locazioni brevi ha comportato l'introduzione nel mod. REDDITI 2018 PF del **nuovo quadro LC**.

In particolare nel nuovo quadro è richiesta l'indicazione dei seguenti dati.

Rigo	Col.	Descrizione
LC1	1	Cedolare secca dovuta per le locazioni dichiarate ed assoggettate all'imposta sostitutiva nel quadro RB . In particolare in tale campo va riportato l' importo di rigo RB11, colonna 3 .
	2	Cedolare secca dovuta per le locazioni dichiarate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nel quadro RL (locazioni brevi da parte del comodatario / inquilino).

		In particolare in tale campo va riportato il 21% dell'importo di rigo RL10, colonna 4 , nel quale è stata barrata colonna 3 " <i>Cedolare secca</i> ".
	3	Cedolare secca complessivamente dovuta (somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2).
	4	Ritenute applicate dall'intermediario immobiliare. Le stesse sono desumibili dal punto 15 del prospetto " <i>Certificazione Redditi – Locazioni brevi</i> " della CU 2018 rilasciata dall'intermediario. Va tuttavia evidenziato che, se in detto prospetto risulta barrata la casella di campo 4 "2018" , le ritenute indicate a campo 15 non devono essere esposte nel mod. REDDITI 2018 (dovranno essere indicate nel mod. REDDITI 2019).
	5	Differenza tra imposta dovuta (di colonna 3) e ritenute operate (di colonna 4).
	6	Eventuale credito di cedolare secca risultante dal mod. REDDITI 2017 (rigo RX4, colonna 5).
	7	Eccedenza di versamento di cedolare secca già utilizzata in compensazione con il mod. F24.
	8	Acconti di cedolare secca versati per il 2017 (sia quelli versati direttamente dal contribuente con il mod. F24 che quelli trattenuti dal sostituto d'imposta).
	9	Acconti dovuti e non versati in quanto si è fruito della sospensione dei versamenti a seguito del verificarsi di un evento eccezionale.
	10 11 12	Tali colonne vanno compilate solo nella dichiarazione integrativa / correttiva di un: · mod. 730/2018 con imposta sostitutiva già trattenuta / rimborsata dal sostituto ovvero già compensata; · mod. REDDITI 2018 PF con imposta sostitutiva a credito già rimborsata.
	13- 14	Imposta sostitutiva a debito (colonna 13) ovvero a credito (colonna 14) così determinata: col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – col. 10 + col. 11 + col. 12
LC2	1	Prima rata dell'acconto della cedolare secca per il 2018.
	2	Seconda / unica rata dell'acconto della cedolare secca per il 2018.

QUADRO DI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

La novità di rilievo del quadro DI riguarda la **diversa esposizione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa "ultrannuale"**. In particolare, mentre lo scorso anno la colonna 3 "*Errori contabili*" rappresentava un "di cui" del credito da esporre a colonna 4 "*Credito*", nel mod. REDDITI 2018 PF **le colonne 3 e 4 sono autonome tra loro** e più precisamente:

- a **colonna 3 "Errori contabili"** va esposto il credito:
 - derivante dall'integrativa presentata per correggere errori contabili di competenza;
 - **utilizzabile in compensazione dal giorno successivo quello di presentazione della dichiarazione integrativa;**
- a **colonna 4 "Credito"** va esposto il credito:
 - derivante dall'integrativa presentata per correggere errori diversi da quelli del punto precedente, per la parte non richiesta a rimborso;
 - che concorre alla liquidazione della corrispondente imposta risultante dal mod. REDDITI 2018 PF e quindi all'importo da esporre nella Sezione I del quadro RX.

Se nel mod. REDDITI 2018 PF non è presente la corrispondente imposta, il credito risultante dall'integrativa "ultrannuale" va riportato nella Sezione II del quadro RX.

QUADRO RX – UTILIZZO CREDITI 2017 IN COMPENSAZIONE

Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 50/2017, **l'obbligo di apporre il visto di conformità** scatta in caso di **utilizzo in compensazione di crediti di importo superiore**

a € 5.000. A tal fine il professionista abilitato deve riportare il proprio codice fiscale ed apporre la propria firma nello **specifico riquadro “Visto di conformità” del Frontespizio.**

QUADRO RL – ALTRI REDDITI

Ai fini della compilazione del quadro RL si evidenzia che:

- i redditi di capitale derivanti da **utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016** che, ai sensi del DM 26.5.2017, **concorrono** alla formazione del reddito **nella misura del 58,14%** (anziché del 49,72%). La fattispecie riguarda i soggetti con **partecipazioni qualificate** in soggetti IRES, **non detenute nell’esercizio d’impresa.** Conseguentemente, **a rigo RL1 “Utili ed altri proventi equiparati”,** per indicare il **“Tipo di reddito”** sono stati istituiti i seguenti **nuovi codici.**

Codice	Descrizione
9	Utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
10	Utili e altri proventi equiparati prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 che andrebbero indicati con il codice 2 (da imprese in Stati con regime fiscale privilegiato), per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia a seguito di interpello proposto ex art. 167, comma 5, TUIR.
11	Utili e altri proventi, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 che andrebbero indicati con il codice 2 (da imprese in Stati con regime fiscale privilegiato), per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR (mancanza di intento elusivo) qualora non abbia presentato l’istanza di interpello ex art. 167, comma 5, lett. b), TUIR o, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

Considerato che, in linea generale, gli utili relativi all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 sono quelli **conseguiti dal 2017**, i nuovi codici dovrebbero riguardare casi limitati (ad esempio, srl cessata nel corso del 2017).

I codici **“5”, “6” e “8”** relativi alle **fattispecie sopra esposte** devono ora essere utilizzati con riferimento ad **utili formatisi** dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e **fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;**

- i **“redditi diversi”** derivanti dalla **sublocazione breve** ovvero dalla **locazione breve effettuata dal comodatario** vanno esposti, come sopra accennato, a **rigo RL10.**
- per i redditi derivanti da **indennità in denaro / natura corrisposte a giudici onorari di pace e ai vice procuratori**, da indicare nella Sezione III **“Altri redditi di lavoro autonomo”,** a **rigo RL26** va utilizzato il **nuovo codice “2”.**

Si evidenzia che dal 2017 **tali indennità sono soggette a contribuzione** e quindi il relativo importo concorre al reddito da esporre a rigo RR5 nella **Sezione II del quadro RR “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ...”.**

QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con riferimento alla Sezione II del quadro RR **“Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ...”** si evidenzia che:

- a decorrere **da luglio 2017** è entrata in vigore la **maggior aliquota del 33,23%** per alcuni degli iscritti alla Gestione separata INPS, **privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA** (Informativa SEAC 4.8.2017, n. 237 e 2.2.2018, n. 37);
- è presente il **nuovo campo 17 “Contributi sospesi”** per esporre gli importi sospesi ai sensi dell’art. 14, Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act lavoratori autonomi”, ossia al verificarsi di malattia o infortunio grave che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

QUADRO RW – INVESTIMENTI / ATTIVITÀ ALL’ESTERO E MONITORAGGIO IVIE / IVAFE

Fermo restando che per gli immobili situati all’estero per i quali **non sono intervenute variazioni** nel corso dell’anno **non sussiste l’obbligo** della relativa indicazione in dichiarazione dei redditi, fatti salvi i versamenti dell’IVIE, preme evidenziare che le istruzioni specificano ora che:

*“ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di **variazioni intervenute anche per un solo immobile**, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati”.*

5 PER MILLE

Tramite la scheda riservata alla *“Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”* è ora possibile **sostenere anche gli Enti gestori delle aree protette.** ·